

N. 14243 RG. 2022;



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:

GP '97 soc. coop.

in persona del legale rappresentate,
ricorrente,
rappresentata e difesa dall'avv.to M. Paramucchi

e

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

in persona del legale rappresentante,
resistente,
rappresentato e difeso dall'avv.to M. C. Attanasio

all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente **sentenza**:

Conferma l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione;

Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte che liquida in € 3.000,00 oltre spese e oneri legali;

Condanna le parti in misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avviso di addebito impugnato n. 397 2022 00009070 92 000 ha ad oggetto i contributi dovuti a titolo di Gestione lavoratori dipendenti per il periodo 9/15 – 1/20 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).

Nell'avviso, che si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017010251, si contestano cinque illegittimità (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente):

1. calcolo delle retribuzioni con minimali orari inferiori al dovuto;
2. mancato pagamento della retribuzione per numerose giornate di assenza;
3. mancato pagamento delle festività;
4. corresponsione di voci indennitarie non imponibili fuori dai casi di cui all'ordinamento;
5. corresponsione di buoni pasto non imponibili fuori dai casi di cui all'ordinamento.

Parte ricorrente sostiene di aver operato legittimamente pur ammettendo in via subordinata un debito contributivo di € 231.907,02 (a fronte della richiesta di € 1.711.449,09 a titolo di contributi oltre € 1.034.952,22 a titolo di somme aggiuntive).

Le contestazioni dell'Inps sono pienamente legittime e, comunque, è stata effettuata una CTU i cui calcoli sono corretti, per le modalità ben spiegate nella perizia, ma anche per le parti; salvo alcune premesse dalle quali ciascuna parte dissente e che sole quindi saranno oggetto di esame.

Il mancato pagamento della retribuzione in caso di assenza è palesemente illegittimo, non basta un accordo aziendale per superarla. Parte ricorrente sostiene che per agevolare i lavoratori si concedono loro non solo le ferie, ma anche 90 giorni di permessi non retribuiti ed anche (per taluni di essi) 12 mesi anche non consecutivi di aspettativa non retribuita: il che si traduce nella possibilità di chiamare a lavorare il socio quando si vuole, questo giorno sì e questo no (si è in aspettativa, si è in permesso, si è in ferie).



La maggiorparte dei soci è impiegato in una sede fissa e alcuni sono lavoratori edili: la trasferta è chiaramente illegittima, perché per i primi manca la prestazione in luogo diverso da quello normale, per i secondi la prestazione è normalmente svolta nei vari cantieri.

D'altronde quanto detto è avvalorato dal fatto che le trasferte per ogni mese hanno un moltiplicatore diverso, a volte l'ammontare giornaliero della trasferta supera il limite previsto dal Testo Unico sulle imposte sul reddito ai fini della non imponibilità, altre volte è presente in busta paga oltre all'indennità di trasferta propria del mese anche l'arretrato del mese precedente, altre volte ancora le voci trasferta sono due (sempre con moltiplicatore diverso), altre volte ancora le trasferte sono decimali (malgrado la trasferta serva a indennizzare il dipendente del sacrificio dello spostamento che ontologicamente è indivisibile).

I buoni pasto non possono essere normalmente monetizzati; parte ricorrente sostiene che il ccnl la prevede in caso di servizi mensa mancanti e difficoltà di approvvigionamento: ora si può ritenere, salvo dimostrazione con documentazione appropriata, che i lavoratori o addetti del datore che andavano con l'auto nel luogo di lavoro (in quanto si dice essere zone non servite da mezzi pubblici) non incontravano né alimentari né supermercati.

D'altronde quanto detto è avvalorato dal fatto che i buoni pasto venivano pagati ai dipendenti che ne beneficiavano solo alcuni mesi, e a volte non vi è corrispondenza con i giorni lavorati.

Allora è evidente che tali somme di denaro andavano a coprire e i minimi sotto la soglia legale e l'eventuale straordinario.

Altro elemento che evidenzia chiaramente come si tratta di un meccanismo elusivo. La GP'97 sostiene di aver inviato regolarmente in distacco presso altri soggetti alcuni lavoratori per aumentarne la professionalità (peraltro a volte già dipendenti del distaccatario e con esperienza) e poi le fatture invece che provenire dal distaccatario per il servizio reso dalla GP '97 sono state spiccate dalla stessa GP '97 (e senza iva).



Rimane l'aspetto della lordizzazione delle trasferte e dei buoni pasto, al fine dell'assoggetramento alla contribuzione previdenziale: l'Inps lo ha operato, mentre il CTU (con approvazione della parte ricorrente) no, sostenendo che non sono state rinvenute norme, circolari e prassi dell'INPS che impongano la lordizzazione di tali indennità.

Sul punto si dissente dalle conclusioni del perito perché è vero che non sono voci per le quali è imposta la lordizzazione, ma per quanto detto esse sono in realtà retribuzione (non sono vere trasferte e veri buoni pasto) e quindi in quanto tale vanno lordizzate.

In conclusione l'atto impugnato deve essere confermato per la somma pari a € 1.073.966,88 a titolo di contributi, oltre alle relative somme aggiuntive ed oltre alla contribuzione e somme aggiuntive relative alla parte "lorda" delle trasferte e dei buoni pasto.

Le spese di CTU, liquidate come in separato verbale, a fronte della reciproca soccombenza in ordine al calcolo possono essere imputate, al 50%, a ciascuna delle parti.

Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50%; la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte ricorrente secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 8 luglio 2025.

Il Giudice del Lavoro

